

**DELIBERAZIONE 4 MARZO 2013
91/2013/S/GAS**

**AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI PRESCRITTIVI NEI
CONFRONTI DELLE SOCIETÀ SPEIA S.P.A. E STOGIT S.P.A. RISPETTO A POSSIBILI
ANOMALIE NELLA GESTIONE DEI PRELIEVI DI GAS DA RISERVA STRATEGICA
NELL'ANNO TERMICO DI STOCCAGGIO 2010-2011**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), in particolare l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: DPR 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 119/05);
- il codice di rete della società Stogit S.p.A., approvato dall'Autorità con la deliberazione 16 ottobre 2006, n. 220/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: codice di stoccaggio);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2012, 282/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 282/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 444/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 444//2012/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazioni 282/2012/R/gas e 444/2012/R/gas, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva con riferimento ad anomalie registrate nel primo periodo di applicazione della nuova disciplina del bilanciamento di merito economico, compreso tra l'1 dicembre 2011 e il 23 ottobre 2012;
- nell'ambito della predetta istruttoria la società Service S.r.l. ha segnalato, tra l'altro, presunte condotte abusive nei confronti della società Speia S.p.A. (di seguito: Speia), appartenente al medesimo gruppo, tenute dalla società Stogit S.p.A. (di

seguito: Stogit), esercente il servizio di stoccaggio del gas naturale, durante l'anno termico di stoccaggio 2010-2011;

- le condotte segnalate non rientrano nell'oggetto dell'istruttoria conoscitiva di cui al precedente punto e, pertanto, gli Uffici dell'Autorità hanno esaminato separatamente la documentazione comunque acquisita con riferimento a tale aspetto anche presso Stogit;
- dall'esame della predetta documentazione emerge, in estrema sintesi, che:
 - nell'anno termico di stoccaggio 2010-2011, per far fronte alle esigenze di approvvigionamento del proprio mercato, Speia ha fatto ricorso alle risorse strategiche, successivamente non autorizzato dal competente Ministero;
 - in conseguenza di quanto sopra, Speia ha maturato un debito rilevante nei confronti di Stogit, che si sarebbe aggiunto a quello preesistente relativo a prelievi effettuati nell'anno 2005-2006, debito, quest'ultimo, contestato da Speia;
 - si è quindi avviato un contenzioso tra Stogit e Speia, avente a oggetto il corretto pagamento degli importi nonché l'esercizio del diritto di Speia di poter restituire i quantitativi di gas strategico al fine della reintegrazione "in natura" delle relative riserve (nell'ambito di tale contenzioso si registra anche il mancato conferimento di capacità a Speia per l'anno termico successivo);
- rispetto alla predetta situazione, la documentazione e le memorie prodotte da Stogit e da Speia evidenziano due contrapposte prospettazioni dei fatti tra loro mutuamente esclusive; con la conseguenza che se ne fosse verificata una, potrebbero sussistere presupposti di intervento dell'Autorità a tutela dell'altra società; infatti:
 - a. dalle argomentazioni svolte da Speia, sembrerebbe che Stogit abbia tenuto un comportamento immotivatamente rigido e non collaborativo (potenzialmente contrario ai canoni di correttezza e buona fede), volto a ostacolare le iniziative dell'utente di restituire i quantitativi di gas prelevati dalla riserva strategica, ciò che avrebbe incrementato la posizione debitoria di Speia estromettendola dal mercato; a quest'ultimo riguardo, in particolare, Speia evidenzia che Stogit avrebbe risolto il contratto di stoccaggio impedendo all'utente, anche dopo tale risoluzione, la possibilità di restituire il gas (che la società – a suo dire – avrebbe nel frattempo procurato), pretendendo indebitamente il solo versamento delle corrispondenti somme;
 - b. per contro, Stogit argomenta che Speia avrebbe ommesso il pagamento di quanto dovuto ai sensi della deliberazione 119/05 e del codice di stoccaggio, ponendo in essere condotte dilatorie e contestazioni strumentali, volte a usare il gas di sistema senza pagarlo o restituirlo in natura; a quest'ultimo riguardo, infatti, Stogit nega che Speia si sia adoperata per restituire il gas, precisando piuttosto che l'utente, alle reiterate dichiarazioni di intenti, non avrebbe mai dato concretamente seguito;
- quanto indicato alla precedente lettera (a), se fosse verificato, potrebbe evidenziare l'esigenza di tutela del diritto di Speia di riconsegnare il gas strategico e di corrispondere al sistema quanto correttamente dovuto; ciò che potrebbe costituire presupposto per un intervento prescrittivo dell'Autorità nei confronti di Stogit a tutela del predetto diritto, eventualmente anche in deroga alle disposizioni della deliberazione 119/05 in materia di corrispettivi per l'utilizzo dello stoccaggio strategico;

- per contro, qualora fosse effettivamente verificato quanto indicato alla precedente lettera (b), si porrebbe l'esigenza di tutelare – mediante l'adozione di una misura prescrittiva nei confronti di Speia – non solo il diritto di Stogit a ottenere il pagamento delle fatture emesse, ma anche e soprattutto le esigenze di sicurezza del sistema al corretto reintegro delle riserve strategiche, nonché il diritto degli altri utenti dello stoccaggio a ottenere, ai sensi della regolazione tariffaria, la restituzione dei corrispettivi applicati da Stogit nei casi di utilizzo non autorizzato delle riserve strategiche;
- le misure prescrittive sopra richiamate, da adottare sotto comminazione di sanzioni, potrebbero comportare altresì l'adozione da parte dell'Autorità di specifiche disposizioni, anche in deroga alla vigente regolazione, volte ad assicurare l'effettiva tutela delle esigenze sopra descritte, anche al fine di evitare ricadute e oneri impropri sulla generalità dei clienti finali;
- quanto sopra considerato evidenzia la sussistenza di presupposti per un possibile intervento dell'Autorità, sebbene la documentazione sino a ora acquisita non consenta di verificare con certezza, in assenza di un pieno contraddittorio tra le parti interessate, quale delle argomentazioni sopra illustrate – lettere (a) o (b) – sia rispondente alla reale dinamica dei fatti; a tal fine, si pone, pertanto, l'esigenza di un approfondimento istruttorio, da condurre nel pieno rispetto del diritto di difesa di ambedue le società.

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare un procedimento per l'accertamento delle eventuali situazioni abusive prospettate alle precedenti lettere (a) e/o (b) e l'adozione, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, di eventuali provvedimenti prescrittivi nei confronti, rispettivamente, di Stogit e/o Speia, in coerenza con le finalità di tutela sopra tratteggiate;
- sia opportuno fissare termini per la chiusura del procedimento relativamente brevi, ma comunque in coerenza con i limiti previsti dal dPR 244/01 e le connesse esigenze di difesa delle parti, nonché compatibili con la complessità dell'istruttoria e delle complessive esigenze degli uffici;
- quanto sopra faccia comunque salvo il potere dell'Autorità di intervenire, nelle more del procedimento, mediante misure cautelari a tutela di eventuali situazioni giuridiche qualificate che dovessero emergere nell'ambito dell'istruttoria

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'accertamento delle possibili condotte abusive, prospettate alle lettere (a) e (b) della motivazione e l'adozione, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, di eventuali provvedimenti prescrittivi nei confronti di Stogit e/o Speia a tutela dei diritti degli utenti meglio chiariti in motivazione;
2. di comunicare che il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Vigilanza e Controlli, con il supporto del Direttore della Direzione Mercati e del Capo del Dipartimento per il Coordinamento e la Diretta Collaborazione;

3. di fissare il termine dell'istruttoria in 120 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente deliberazione da parte delle imprese interessate;
4. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro il termine ordinario di 45 giorni dalla comunicazione delle risultanze istruttorie, di cui all'articolo 16, del DPR 244/01;
5. di comunicare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del DPR 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso gli uffici della Direzione Vigilanza e Controlli;
6. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del DPR 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in caso di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
7. di comunicare che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del DPR 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del DPR 244/01 e dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati a intervenire ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo DPR 244/01;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, previa notifica, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Stogit e a Speia.

4 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni